

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2014, n. 137

Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validità 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n. 202. (14G00148)

(GU n.216 del 17-9-2014)

Vigente al: 2-10-2014

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità per il 2012);

Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, e in particolare la norma transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, "la definizione dell'incremento della quota variabile, di cui all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all'articolo 49 comma 1 lettera B.1";

Considerato che in data 23 aprile 2013 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale

integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006 - 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione effettuata dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691 del 6 marzo 2014;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009 reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.

2. Dall'applicazione del presente regolamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro: Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4052

"Allegato A (Art.1, comma 1 del Regolamento)"

Accordo Collettivo Nazionale recante "Attuazione della norma transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009" reso esecutivo con d.m. 3 ottobre 2012, n. 202.

Art. 1.

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, in attuazione di quanto disposto dalla norma transitoria n.1 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202, disciplina l'incremento della quota variabile spettante per le attivita' di cui all'articolo

19, comma 1, dell'A.C.N. reso esecutivo con il D.M. 3 marzo 2009, n. 63.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tenuto conto del maggiore impegno richiesto ai medici ambulatoriali, specialisti e generici e alle altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori SASN, per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1 succitato, per:

a) il potenziamento e lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'attivita' svolta;

b) l'incremento degli assistiti per effetto della tendenziale riduzione del numero dei medici fiduciari operanti sul territorio;

c) l'adeguamento delle procedure amministrativo-sanitarie alle direttive del Ministero della salute;

d) i maggiori oneri derivanti dall'attivita' di controllo medico-legale svolta dall'INAIL ex IPSEMA;

il personale predetto partecipa al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie mediante attribuzione di una quota finalizzata a remunerare il progressivo miglioramento delle prestazioni legate al servizio di assistenza sanitaria al personale navigante.

2. Per le finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1, la quota variabile prevista dall'articolo 20 parte B, punto B.1. dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 e' incrementata di € 0,46 per ora d'incarico e la quota variabile prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera B.1., del medesimo ACN e' incrementata di € 0,33 per ora d'incarico.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo la violazione degli obblighi connessi alle attivita' di cui al comma 1, ed in particolare:

a) il mancato aggiornamento dei dati sul sistema NSIASN;

b) l'inosservanza delle direttive del Ministero della salute, ed in particolare di quelle adottate nel rispetto delle norme cd. anticorruzione;

c) la mancata collaborazione con l'ufficio SASN nell'ambito dell'attivita' di controllo medico-legale esercitata dall'INAIL ex IPSEMA;

comportera', ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari previste dall'ACN di riferimento, la mancata corresponsione dell'incremento della quota variabile di cui al comma 2 per 3 mensilita'.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dal presente Accordo sono pari a 254.250 euro e sono compresi nell'ambito di quelli gia' determinati dall'articolo 53 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202.

Roma, 23 aprile 2013

Per il Ministero della salute

Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

SUMAI -----

SNUBCI- UIL -----